



Bruxelles, 2 maggio 2019  
(OR. en)

8918/19

---

---

Fascicolo interistituzionale:  
2019/0087(NLE)

---

---

MAR 102  
OMI 41

#### NOTA PUNTO "I/A"

---

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	8155/19 MAR 90 OMI 37
n. doc. Comm.:	7971/19 MAR 83 OMI 32
Oggetto:	Progetto di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale durante la 74 <sup>a</sup> sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e la 101 <sup>a</sup> sessione del Comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di modifiche dell'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, di modifiche del codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere, di modifiche del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio, di modifiche dei moduli C, E e P dell'appendice della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, e di modifiche del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità – Adozione

---

#### INTRODUZIONE

1. Il 28 marzo 2019 la Commissione ha trasmesso al Consiglio la proposta in oggetto.
2. La proposta riguarda la definizione della posizione dell'Unione per la 74<sup>a</sup> sessione del Comitato per la protezione dell'ambiente marino (MEPC 74) e la 101<sup>a</sup> sessione del Comitato per la sicurezza marittima (MSC 101) dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) in merito all'adozione di modifiche di quanto segue:

- a) l'allegato II della convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("allegato II della MARPOL") (per garantire la riduzione dell'impatto ambientale dovuto ai residui del carico e alle acque di lavaggio delle cisterne contenenti prodotti galleggianti persistenti ad alta viscosità e/o con elevato punto di fusione);
  - b) il codice internazionale 2011 sul programma di miglioramento delle ispezioni durante le visite alle navi portarinfuse e petroliere ("codice ESP 2011");
  - c) il codice internazionale per i dispositivi di salvataggio ("codice LSA");
  - d) i registri delle attrezzature (moduli C, E e P dell'appendice della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare ("SOLAS"));
  - e) le parti A e A-1 del codice internazionale di sicurezza per le navi che utilizzano gas o altri combustibili a basso punto di infiammabilità ("codice IGF").
3. Queste modifiche, di cui si prevede l'adozione durante la MEPC 74 (13-17 maggio 2019) e l'MSC 101 (5-14 giugno 2019), sarebbero tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, vale a dire la direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>1</sup>, la direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>2</sup>, il regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>3</sup>, il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione<sup>4</sup>, la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>5</sup> e la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Direttiva 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni, anche penali, per i reati di inquinamento (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 11).

<sup>2</sup> Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GU L 332 del 28.12.2000, pag. 81).

<sup>3</sup> Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo (GU L 172 del 30.6.2012, pag. 3).

<sup>4</sup> Regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 della Commissione, del 15 maggio 2018, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 (GU L 133 del 30.5.2018, pag. 1).

<sup>5</sup> Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146).

<sup>6</sup> Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri (GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1).

## LAVORI NELL'AMBITO DEGLI ORGANI PREPARATORI DEL CONSIGLIO

4. Il Gruppo "Trasporti marittimi" ha esaminato la proposta nelle riunioni del 3 e 12 aprile 2019 e in quest'ultima ne ha approvato il testo.
5. La Commissione ha espresso timori su alcune modifiche apportate alla sua proposta iniziale e ha annunciato l'intenzione di formulare una dichiarazione da iscrivere nel processo verbale del Comitato dei rappresentanti permanenti e del Consiglio.
6. La Danimarca e il Regno Unito mantengono riserve di esame parlamentare sul progetto di decisione del Consiglio.

## CONCLUSIONI

7. Si invitano il Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio ad adottare la decisione il cui testo, messo a punto dai giuristi-linguisti, figura nel documento ST 8675/19.

---